




# COMUNE DI ESINE

*Provincia di Brescia*

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE MALGHE DEL COMUNE DI ESINE (BS)



Esine, li 05 novembre 2013

## Requisiti per l'affittanza

### Art. 1

Per l'utilizzazione delle malghe, intese come il complesso dei pascoli, delle casere, delle strutture immobili pertinentziali, e delle attrezzature di proprietà comunale, ai fini dell'esercizio dell'attività dell'alpeggio delle mandrie, e dell'agriturismo, si fa riferimento alle norme contenute nel presente regolamento che s'intende parte integrante ed inscindibile del contratto d'affitto degli immobili destinati alle attività agro-silvo-pastorali.

### Art. 2

L'affittanza del comparto d'alpeggio avviene a corpo, e non a misura, nello stato e grado in cui il complesso si trova all'inizio di ogni monticazione e/o stagione d'alpeggio.

### Art. 3

Viene considerato alpeggiatore/malghese e quindi possibile concessionario delle malghe del Comune di Esine, l'allevatore imprenditore agricolo che esercita l'attività di cui all'Art. 2135 del Codice Civile, con comprovata esperienza e in possesso di azienda agricola ad indirizzo zootecnico a valle.

L'affittanza del comparto d'alpeggio verrà aggiudicata a chi possiede inoltre i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento ai successivi articoli 7, 8 e 9 della presente sezione.

### Art. 4

Con la firma del contratto di affitto della malga l'affittuario si assume l'obbligo di rispettare tutte le norme disciplinanti la materia d'alpeggio.

### Art. 5

La durata del contratto di affitto è di 6 (sei) anni senza diritto di prelazione. Sarà comunque compito del Comune dare comunicazione scritta al locatario 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine della locazione.

Il Comune, alla scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare tutti gli allevatori residenti in Esine prima di affittare nuovamente l'alpeggio.

Le domande per l'assegnazione dell'alpeggio dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dello stesso anno in cui verrà assegnata la malga. L'alpeggio verrà assegnato entro il 28 febbraio successivo.

### Art. 5 bis

È diritto del locatario rescindere il contratto d'alpeggio, previa comunicazione alla proprietà tramite raccomandata, da effettuarsi entro l'11 novembre dell'anno dell'ultima monticazione.

Sarà a discrezione della proprietà nel predetto caso di rescissione anticipata del contratto, decidere la durata del successivo contratto d'alpeggio.

### Art. 6

E' vietato il sub - affitto, il comodato, la sub-locazione e la sub-concessione a terzi delle malghe comunali da parte del concessionario.

Pena l'immediata rescissione del contratto.

#### Art. 7

Chi è già in possesso di una locazione d'alpe in essere nel Comune di Esine non potrà partecipare alla gara per l'assegnazione di un altro alpeggio nel Comune medesimo, in quanto ciascun alpeggiatore può usufruire contemporaneamente solamente di una locazione d'alpe.

#### Art. 8

La concessione dell'alpeggio è riservata, in via prioritaria, agli allevatori del Comune di Esine, privilegiando in tal modo l'uso civico delle malghe.

#### Art. 9

Parametro preferenziale per l'assegnazione dell'alpeggio sarà la tipologia prevalente degli animali monticati prediligendo nell'ordine:

1. vacche da latte,
2. manze o vacche asciutte,
3. ovi – caprini da latte,
4. equidi
5. bovini all'ingrasso.
6. ovi-caprini all'ingrasso

In caso di pari requisiti in ambito di uso civico si valuteranno successivamente:

1. n° di capi allevati,
2. corsi di formazione che possano influire positivamente sulla gestione zootecnica, agronomica e/o turistica dell'alpe

Procedendo in ultima istanza a sorteggio tra i richiedenti.

#### Art. 10

Nel caso in cui nessun allevatore del Comune di Esine sia interessato o risponda ai requisiti richiesti dal presente bando per la concessione dell'alpeggio, l'assegnazione sulla base degli stessi precedenti criteri sarà allargata ai malghesi residenti in uno dei Comuni aderenti all'accordo di programma dell'Area Vasta Valgrigna. In ultima istanza l'assegnazione sarà allargata agli altri comuni.

#### Art. 11

La locazione dell'alpeggio verrà assegnata tramite asta pubblica considerando in ordine le prescrizioni previste dai precedenti articoli.

#### Art. 12

Al fine del Regolamento, vengono assunte, per la definizione del carico animale, le seguenti unità di misura:

- Vacche da latte e vacche in asciutta = 1 U.B.A
- Bovini sopra i due anni = 1 U.B.A
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A
- Bovini sino a 6 mesi = 0,25 U.B.A.
- Equini sopra 1 anno = 1 U.B.A
- Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- Ovini e caprini = 0,15 U.B.A.

---

Art. 13

L'affittuario nel caricare la malga dovrà rispettare i limiti quantitativi del bestiame fissati dall'**allegato A**.

In caso di mancato rispetto dei predetti limiti verrà applicata una sanzione pari a euro 50 ad U.B.A. per carichi inferiori od eccedenti quanto previsto.

Art. 14

La tipologia di animali monticati che determina l'assegnazione dell'alpeggio deve costituire almeno l'80% della mandria del concessionario al momento della stipula del contratto e per tutta la durata delle stagioni di alpeggio ed almeno il 30% del totale dei capi monticati direttamente dallo stesso (percentuale da calcolarsi sul numero minimo dell'**allegato A**), fatto salvo che il locatario sia Società, Compagnia o Associazione di proprietari di bestiame del Comune di Esine.

Art.15

Durante il periodo di affitto della malga è vietato al concessionario, ai fini del mantenimento del contratto di affitto, cambiare la composizione della tipologia di animali monticati di cui all'**Art.9** e **Art.14** della presente sezione, che avevano determinato l'assegnazione dell'alpeggio, a meno che questo non sia in senso migliorativo rispetto all'elenco stesso.

Art. 16

L'affittuario si obbliga ad accettare per la monticazione oltre ai propri ed a quelli affidatigli direttamente dai proprietari, tutti i capi degli allevatori del Comune di Esine con priorità in relazione alle tipologie dell'**Art.9** della presente sezione e fino a completamento del carico massimo mantenibile dall'alpeggio in relazione al precedente **Art.13**. Questi capi del Comune di Esine andranno iscritti in apposito elenco del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno posticipando questa data al 15 marzo unicamente nell'anno di assegnazione della malga.

Art.16 bis

L'alpeggio deve essere monticato con quanto personale sia necessario al corretto funzionamento dell'alpe medesima. Pertanto è obbligatoria una collaborazione fra il capomalga (locatario) e il conferente il bestiame in alpe, nella forma più consona alle parti, al fine di una corretta gestione dell'alpe medesima.

Inoltre **si invita** nell'ambito di tale collaborazione, qualora ve ne fosse la possibilità, alla stipula di contratti ATI.

### **Canone d'affitto**

Art. 17

La determinazione del canone di affitto spetta alla Giunta comunale sentito il parere della Commissione Agricoltura.

Art.18

Il pagamento del canone di affitto annuale dovrà essere effettuato entro e non oltre l'11 novembre dell'anno di competenza.

#### Art.19

All'assegnazione dell'alpeggio, dovrà essere versata inoltre una cauzione pari al 30% del canone d'affitto che verrà interamente restituita al termine del contratto di locazione a seguito di verifica favorevole, da parte degli addetti comunali, della corretta conduzione dell'alpeggio e della manutenzione di immobili ed attrezzature.

Trattenute su questa cauzione, saranno invece eseguite da parte del Comune in caso di eventuali danneggiamenti, valutandone il valore economico, al momento della riconsegna annuale dell'alpeggio.

#### Art.20

L'alpeggiatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni alle infrastrutture dovuti all'incuria dello stesso o dei suoi sottoposti, e a persone.

### Consegna e riconsegna

#### Art. 21

All'inizio della locazione, così come alla scadenza della stessa, a cura della proprietà comunale, ed in contraddittorio con il locatario, saranno redatti rispettivamente un **verbale di consegna** e un **verbale di riconsegna**, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature, nonché la verifica dell'adempimento alle norme previste dal presente Capitolato. In sede di consegna, d'intesa con il locatario, verrà inoltre predisposto il **piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria** contenente una dettagliata descrizione delle tipologie di manutenzioni, quantificandone il costo nel caso che, per inadempienza, la proprietà dovesse sostituirsi all'affittuario nella loro esecuzione

#### Art.22

Ad integrazione dei divieti già previsti dal presente capitolato, per esigenze di sicurezza o gestionali, in occasione della consegna potranno essere stabiliti nuovi divieti, applicando per gli stessi una sanzione da euro 100 a 200 cadauno.

#### Art.23

Ogni anno, all'inizio e alla fine della monticazione, a cura del personale Comunale d'intesa con il locatario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nel verbale di consegna, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

### Manutenzioni

#### Art. 24

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del locatario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati; la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti e delle loro munizioni, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento; la sostituzione di elementi di copertura danneggiati, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente), il ripristino delle funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio ed ogni altra riparazione o manutenzione non

rientrante tra quelli straordinari.

Al locatario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna e nel piano di pascolo.

#### Art.25

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della proprietà, un'insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario/affittuario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà, disposizioni da intendersi come tassative.

#### Art.26

La proprietà si sostituirà al locatario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'affittuario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla revoca della locazione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso verrà applicata la penalità di cui al successivo articolo 49.

#### Art.27

La proprietà, potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo all'affittuario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C. In ogni caso verrà comunque garantito al locatario un razionale utilizzo delle strutture per esercitare in toto l'alpeggio e l'attività casearia, quali attività prioritarie nel contesto dell'attività d'alpe.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra la proprietà e l'affittuario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla proprietà in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione ordinaria è a carico del locatario. Questi dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione.

#### Art.28

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso.

#### Art.29

Eventuali miglioramenti potranno essere eseguiti dall'affittuario previo parere tecnico, agrario, forestale, (se ritenuti necessari) e autorizzazione del proprietario. Rimangono comunque a totale carico del locatario tutte le spese inerenti e conseguenti l'avvio dell'attività in essere, compresa l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la gestione, utilizzazione e adattabilità delle attrezzature di proprietà e/o date in dotazione.

#### Art.30

Il materiale in dotazione, resosi inutilizzabile per naturale deperimento o altro, non potrà per nessuna ragione essere asportato e/o distrutto se non dopo verifica da parte del rappresentante comunale, che ne darà autorizzazione scritta per la sua eventuale alienazione, notiziandone l'Amministrazione Comunale.

### **Oneri generali a carico del locatario**

#### Art 31

La gestione della malga e dell'eventuale attività agrituristica dovrà essere esercitata dal titolare del contratto di concessione/affitto e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti in caso di conduzione da parte di Società o Enti con personalità giuridica.

#### Art.32

Il concessionario/affittuario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato e in modo specifico per l'esercizio dell'agriturismo per il quale andrà presentata al comune l'apposita SCIA.

#### Art.33

E' fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione/affitto di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lg. 81/08 e seguenti), previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. La proprietà si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.

#### Art.34

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il locatario deve avvisare immediatamente la proprietà, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

#### Art.35

Il locatario dovrà ottenere il preventivo assenso della proprietà per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in affitto, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla proprietà.

#### Art.36

Il locatario dovrà inoltre essere sempre disponibile a dare alla proprietà informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti.

#### Art.37

Il locatario dovrà tenere aggiornato il "Registro d'alpeggio" fornito dal Servizio Veterinario riportandovi le marche auricolari dei capi monticati con data di carico e scarico; il "Registro d'alpeggio" dovrà essere conservato in alpe ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale dell'ente proprietario o di qualunque organo ufficiale di vigilanza.

#### Art.38

Il locatario rinuncia a ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti della proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione/affitto.

#### Art.39

Il locatario al termine del contratto dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni di manutenzione salvo la normale usura; i locali a uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti lattiero-caseari, dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del locatario.

### **Oneri particolari per la gestione della malga**

#### Art.40

- a) ove possibile andrà praticata la mungitura meccanica con sistemi mobili autotrasportati evitando lunghe permanenze delle lattifere in aree ristrette;
- b) il latte dovrà essere trasformato in formaggio secondo le corrette regole dell'arte casearia, e secondo le normative ASL vigenti, a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche.

#### Art.41

- a) il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli art. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20.07.07 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate e/o tramite il pascolo guidato.
- c) tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba, ricorrendo anche all'impiego di diverse tipologie di animali ( bovini, caprini, ovini e ed equini), che possono svolgere una selezione differenziata delle specie vegetali in relazione alle caratteristiche del pascolo stesso;
- d) gli ovini ed i caprini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate; il pascolo degli stessi è consentito entro apposite recinzioni con opportuna rotazione delle zone interessate, in caso di impossibilità nell'utilizzo delle recinzioni nel momento del pascolo il bestiame dovrà essere sorvegliato da personale apposito. È fatto pertanto assoluto divieto di lasciare pascolare incustodito il bestiame ovicaprino;
- e) gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati;
- f) i suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte;

- g) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi;
- h) il locatario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato;

#### Art.42

La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà, se necessaria, e presentazione della denuncia di taglio agli enti competenti;

#### Art.43

in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al locatario è fatto obbligo di:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso alla malga mediante ripuliture delle canalette di sgrondo;
- b) effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- c) effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi e attorno ai fabbricati;
- d) arieggiare e pulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e lasciarli in perfetto ordine a fine monticazione;
- e) pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucchiarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- f) impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte e a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- g) provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle zone più magre;
- h) provvedere, prima della demonticazione, al puntellamento dei tetti dei fabbricati che non hanno caratteristiche idonee da resistere al carico della neve.
- i) riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
- j) mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, particolarmente quelli adibiti ad abitazione e lavorazione dei prodotti, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica.

#### Art.44

Il locatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- a) dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;

- b) non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria;
- c) dovrà usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente;
- d) nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare immediatamente il fatto alla proprietà, all' autorità sanitaria preposta e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria;
- e) nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione alla proprietà.

### **Divieti**

#### Art. 45

Durante il periodo di validità della concessione/affitto, nello svolgimento della attività d'alpeggio è vietato:

- a) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- b) il pascolo vagante senza custodia
- c) qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
- d) il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- e) l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti ad abitazione del personale, al deposito e alla lavorazione del latte;
- f) depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- g) la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati compreso le motoslitte;
- h) mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in affitto, anche gratuitamente, senza autorizzazione della proprietà;
- i) esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati non autorizzate, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto della proprietà;
- j) organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività nell'ambito del territorio comunale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
- k) bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere;
- l) esercitare nel locale ad uso agriturismo attività non attinenti alle sue finalità.

### **Oneri a carico della proprietà**

#### Art.46

Sono a carico della proprietà i seguenti oneri:

- a) concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, nonché il legname eventualmente occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico del locatario;
- b) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle

opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature dell'affittuario;

- c) segnalare il perimetro della malga/alpe, apponendo cartelli informativi sulle strade e sui sentieri principali di accesso allo stesso, riportando il nome della malga/alpe e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- d) collaborare con l'affittuario per la predisposizione del piano di pascolo pluriennale;
- e) disciplinare il traffico veicolare sulle strade di accesso e di servizio della malga/alpe.

### **Inadempienze, penalità e valutazioni**

#### Art.47

In caso d'inottemperanza del concessionario, agli obblighi imposti, l'Ente proprietario potrà agire direttamente con interventi finalizzati alla salvaguardia dei patrimoni di sua proprietà, riservandosi di rivalersi nei confronti dell'affittuario.

#### Art.48

Sarà causa di revoca dell'appalto:

- a) L'eventuale cessazione dell'attività di allevamento da parte del malghese.
- b) Grave depauperamento degli immobili per incuria del locatario
- c) Grave depauperamento dei pascoli causa scarso carico di bestiame e/o non adeguata gestione dello stesso
- d) Inottemperanza grave alle norme fissate dal presente regolamento.
- e) Quanto previsto all' Art. 6

#### Art.49

In caso di non ottemperamento delle regole del presente capitolato verranno applicate le seguenti penalità:

Infrazione	Importo penalità
Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna	Da euro 100 a 200,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile della proprietà
Bovini /caprini da latte in produzione inferiori o eccedenti ai capi stabiliti dai limiti	€ 50 (cinquanta/00) per U.B.A. mancante
Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture	€ 200,00 (duecento/00); oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere
Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione
Mancata segnalazione di danni a fabbricati, impianti e attrezzature	€ 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
Mancata attuazione degli impegni previsti	€ 200 (duecento/00), oltre al

per la riconsegna degli immobili a fine concessione	rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità, oltre al rimborso delle spese per la eventuale esecuzione d'ufficio delle opere.

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per iscritto ed l'affittuario avrà tempo 15 giorni per rimediarsi dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino di Conto Corrente postale, il corrispettivo delle penalità, dandone tempestiva comunicazione alla proprietà.

Decorso infruttuosamente tale termine la proprietà potrà rivalersi sul deposito cauzionale.

Il pagamento delle penalità consentirà di essere ammessi a successive concessioni di malghe/alpi di proprietà pubblica.

Esine, li 05 novembre 2013.

**ALLEGATO "A"**  
**al REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE MALGHE**  
**DEL COMUNE DI ESINE**

Il presente allegato stabilisce il carico minimo e massimo per gli alpeggi del comune di Esine.

In quanto tale, il presente allegato non deve essere considerato fisso ed immutabile nel tempo ma, a seguito di modifiche dell'estensione e/o qualità del pascolo, dovrà essere modificato per uno sfruttamento il più razionale possibile dei pascoli medesimi.

<b>ALPEGGIO</b>	<b>CARICO U.B.A.</b>	
	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>
Foppole	30	50
Vaccaretto-Dosso dell'Asino	85	120
Pianazzo-Scandolaro	50	70

DEPARTMENT OF THE ARMY  
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

1. The Adjutant General is the principal administrative officer of the Army. He is responsible for the management of the personnel files of all Army personnel. He is also responsible for the management of the personnel files of all Army Reserve and National Guard personnel. He is also responsible for the management of the personnel files of all Army Reserve and National Guard personnel.

ADJUTANT GENERAL

Grade	Pay Grade	Rate
Major General	GS-15	\$14,000.00
Colonel	GS-14	\$12,000.00
Major	GS-13	\$10,000.00
Captain	GS-12	\$8,000.00
First Lieutenant	GS-11	\$6,000.00
Second Lieutenant	GS-10	\$4,000.00
Private First Class	GS-9	\$3,000.00
Private	GS-8	\$2,000.00